

## **TI\_GERICHTE 12.2011.126 vom 3. Mai 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2011.126\\_d20100503](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.126_d20100503)

FR: TI\_GERICHTE 12.2011.126 du 3 mai 2010

IT: TI\_GERICHTE 12.2011.126 del 3 maggio 2010

### **Regeste**

Giudizio sulle spese e ripetibili cantonali dopo rinvio dal tribunale federale per accoglimento del ricorso

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2011 12.2011.126

Giudizio sulle spese e ripetibili cantonali dopo rinvio dal tribunale federale per accoglimento del ricorso

Incarto n. 12.2011.126 Lugano 18 luglio 2011 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini segretario; Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.722 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 novembre 2007 da AO 1, \_\_\_\_\_ rappr. dall' \_\_\_\_\_ contro AP 1, \_\_\_\_\_ rappr. dall' \_\_\_\_\_ con cui è chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 279 060.60 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2007, domanda alla quale essa si è opposta e che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 259 560. – oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2007 con sentenza del 3 maggio 2010; appellante la convenuta con atto di appello 25 maggio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attrice con osservazioni 1° luglio 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; e ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A\_82/2011 emanata il 19 maggio 2011 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che in accoglimento del ricorso della convenuta ha riformato il giudizio di appello, respingendo la petizione; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: che con sentenza 16 dicembre 2010 (inc. 12.2010.102) questa Camera ha respinto l'appello della convenuta e ha posto la tassa di giustizia di secondo grado di fr. 2'900.- e le spese di fr. 100.- a carico dell'appellante, condannata inoltre a rifondere all'appellata fr. 5'000.- per ripetibili d'appello; che la prima Corte civile del Tribunale federale, con sentenza 19 maggio 2011 4A\_82/2011, ha riformato il giudizio d'appello nel senso di accogliere l'appello e respingere la petizione e ha rinviato la causa alla Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali; che alla procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese; che la determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI); che l'attrice è in definitiva risultata interamente soccombente, sicché le spese, tasse e ripetibili devono esserle caricate sia per la procedura di prima sede che per quella di appello; che il Pretore ha ripartito gli oneri processuali in ragione di una soccombenza della convenuta di 9/10 e dell'attrice di

1/10, stabilendo l'indennità per ripetibili ridotta in fr. 11'000.- a favore di quest'ultima; che in appello le parti non hanno contestato le modalità di calcolo dell'indennità per ripetibili, sicché l'importo spettante alla convenuta, interamente vittoriosa, ammonta a fr. 13'000.-, come per altro da ella medesima esplicitamente richiesto (appello, pag. 2); che in sede di appello questa Camera aveva accollato tutti gli oneri processuali alla convenuta, obbligata a rifondere all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 5'000.-, sicché, considerata la totale soccombenza dell'attrice, quest'ultima sopporterà le spese e tasse di giustizia e rifonderà alla convenuta un'indennità per ripetibili di appello di fr. 5'000.-; che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG dichiara e pronuncia: I. Il dispositivo 2 della sentenza 3 maggio 2010 di cui all'inc. OA.2007.722 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato: 2. La tassa di giustizia di fr. 4 ' 000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 13 ' 000.- per ripetibili. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'900.- b) spese fr. 100.- totale fr. 3'000.- da anticiparsi dall'appellante, sono a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.